

Antiriciclaggio: l'adeguamento del professionista

Ci giunge, da molti iscritti e non al nostro Sindacato, la preoccupata necessità di conoscere in maniera chiara e sintetica le incombenze a cui il Consulente del Lavoro andrà incontro nell'applicazione delle norme antiriciclaggio in vigore dal 22 c.m. Sensibili, come giusto che sia per un'espressione Sindacale quale la nostra, alle necessità anche pratiche dei Colleghi, abbiamo prodotto un sintetico prontuario che ci possa ausiliare in questa fattispecie, pur nella prima lettura delle disposizioni emanate che verranno sicuramente seguite a breve da ulteriori istruzioni Ministeriali. Il perseguimento dell'obiettivo di inserimento dei Consulenti del Lavoro tra i Professionisti che devono vigilare sulle norme antiriciclaggio da parte dell'allora Consiglio Nazionale dell'Ordine appare oggi essere stato lungimirante, in quanto – rispetto alle prime previsioni Ministeriali – la normativa è stata estesa anche ad avvocati e notai, ricomprendendo così gran parte delle attività professionali. A fronte di indubbi oneri operativi derivanti dalla applicazione delle nuove norme, ne deriva tuttavia una indiscutibile ed ulteriore qualificazione dei CDL in relazione alla valenza sociale della Professione.

In attesa di precise istruzioni Ministeriali si riporta di seguito una sintesi illustrativa.

Gli obblighi gravanti sui professionisti in materia di antiriciclaggio previsti dal Dlgs 56/2004 sono in vigore dal 22 aprile 2006 a seguito della pubblicazione del decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia (G.U. 28.02.2004) con il quale è stato approvato il regolamento recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Da evidenziare che il provvedimento ha ulteriormente esteso tali obblighi anche ad altre categorie professionali, ovvero notai ed avvocati.

Il decreto legislativo 56/2004 provvedeva ad introdurre i canoni generali della normativa UE sui quali è poi intervenuta la parte regolamentare di cui al suddetto recente decreto.

Art. 1 Dlgs 56/2004

«autorità di vigilanza di settore»

indica le autorità preposte alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);

Art. 2 Dlgs 56/2004

Ambito di applicazione



Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine
00145 Roma
Via Cristoforo Colombo 456
tel. 06 – 5412025 fax 06 – 5408282



E-Mail: cons.naz.cdl@tin.it prescncl@tin.it rev.conti.cncl@tin.it
Internet: www.consulentidellavoro.it

Roma, 20 aprile 2006

Ai
Consigli Provinciali dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. SS.

Prot. n. 3304/U/24

Ai Signori
Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Circolare n. 913

Al Signor Presidente del Consiglio
di Amministrazione dell'ENPACL
00147 ROMA

All.: 1

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria:
A.N.C.L.
S.I.R.C.L.A.
F.E.N.A.SI.C.L.
L.A.C.L.
LL. SS.

Ogg.: disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Con decreto n. 141 del 3 febbraio 2006, il Ministero dell'Economia ha confermato l'inclusione dei Consulenti del Lavoro tra i soggetti tenuti al rispetto delle norme previste dalla Legge 14/03 e dal Decreto Legislativo n. 56/04 in materia di antiriciclaggio.

Al fine di fornire uno strumento utile ai Colleghi per gli adempimenti di legge, si trasmettono in allegato le note operative predisposte.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/rc

PREMESSA

A partire dal 22 aprile 2006 i professionisti dell'area giuridica economica e lavoristica, tra cui consulenti del lavoro, dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive attività, i nuovi adempimenti introdotti dalla normativa c.d. antiriciclaggio.

In via preliminare, è opportuno riepilogare brevemente l'iter normativo che ha portato all'introduzione nell'ordinamento italiano i nuovi obblighi in materia di lotta al riciclaggio del denaro. Le nuove competenze sottolineano ancora una volta il fondamentale ruolo che i consulenti del lavoro e i professionisti dell'area giuridico-economica sono chiamati a svolgere a difesa della fede pubblica.

In modo organico si è iniziato a parlare di norme antiriciclaggio con l'emanazione della direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre '01, che ha modificato la direttiva 91/308/CEE razionalizzando le regole della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ed estendendo gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio ad altre categorie di professionisti.

Con L. 14/03 è stata recepita la citata direttiva e con D.Lgs. 20 febbraio '04 n. 56 sono stati specificati obblighi e sanzioni in materia di antiriciclaggio, delegando il Ministero dell'Economia e delle Finanze a emanare il regolamento di attuazione delle vigenti norme comunitarie.

Il 26 ottobre 2005 è stata emanata la direttiva 2005/60/CE che ha ulteriormente ampliato gli obblighi sull'antiriciclaggio previsti per gli istituti bancari e per i liberi professionisti. Inoltre, la legge 25 gennaio '06 ha delegato il Governo a recepire la richiamata direttiva, disponendo il riordino di tutta la normativa.

Con decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 il Ministero dell'Economia, richiamando l'art. 3 co. 2 e l'art. 8 co.4 del D.Lgs. 56/04, ha confermato che ricadono nell'ambito di applicazione della nuova disciplina i professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria, iscritti negli Albi:

a) dei dottori commercialisti, dei ragionieri e p.c., dei consulenti del lavoro e nel registro dei revisori contabili;

b) dei notai e degli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di opere riguardanti:

1- il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Identici adempimenti sono previsti per le società di revisione iscritte ex art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 52, all'albo speciale.

Proprio sul D.M. 141/06 è necessario soffermare l'attenzione evidenziando che, escludendo l'art. 1 che ha solo enunciato la definizione della terminologia usata in questa materia, gli articoli dal 2 al 13 mettono in evidenza tre aspetti fondamentali per l'attività quotidiana di ogni professionista e cioè gli obblighi

1. di identificazione
2. di registrazione
3. di segnalazione delle operazioni sospette.

In questa fase, analizzeremo schematicamente tutti e tre gli obblighi a carico dei professionisti, con riserva di approfondire più dettagliatamente gli aspetti della segnalazione delle operazioni sospette anche in considerazione dell'obbligo del segreto professionale insistente in capo al professionista.

- **OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**

Il Consulente del Lavoro ha l'obbligo di identificare il cliente al momento dell'accettazione dell'incarico avendo cura di verificare l'identità dello stesso e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi, acquisendo i dati identificativi che provvederà a conservare nell'archivio unico.

L'operazione di identificazione dovrà prevedere la rilevazione dei dati:

1. in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a euro 12.500 (si tratta di azioni ritenute parte di una operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico)
2. in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile (costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust, o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi, di esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza)

Per un unico incarico conferito da più clienti, il consulente del lavoro ha l'obbligo di identificare tutti i committenti.

- **OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CLIENTE**

Il consulente del Lavoro, come gli altri professionisti e le società di revisione nei casi in cui sono tenuti a identificare i clienti, sono obbligati a registrare e conservare nell'archivio unico del professionista i dati identificativi del cliente.

L'archivio unico del consulente del lavoro deve contenere le annotazioni nel previsto registro (da conservarsi per dieci anni) che saranno trascritte entro trenta giorni dalla conoscenza delle informazioni, rispettandone l'ordine cronologico. Nello stesso termine vanno inserite le probabili modifiche dei dati identificativi. In dettaglio, le annotazioni devono contenere:

- a) I dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
- b) L'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- c) La data dell'avvenuta identificazione;
- d) La descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale;
- e) Il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

L'archivio del professionista potrà essere tenuto o su supporto cartaceo o con strumenti informatici.

Qualora venga usato un registro cartaceo, esso dovrà essere preventivamente numerato progressivamente e siglato pagina per pagina dal consulente del lavoro, ovvero da un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero di pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma di una delle suddette persone.

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo standards tecnici. La tenuta e la gestione può essere affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti, società di revisione e altri), ferma restando la responsabilità dei professionisti delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni acquisite sono soggette alla protezione del trattamento dei dati e al rispetto degli obblighi delle misure di sicurezza; conseguentemente, le operazioni relative agli studi associati possono essere riportate in un unico archivio purché sia possibile l'individuazione del professionista responsabile.

Le regole relative alla identificazione non si applicano per gli incarichi conferiti dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame. Si osserva, comunque, che se l'incarico risulta ancora in essere dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente normativa, il professionista sarà tenuto ad adempiere ai predetti obblighi entro tale data.

- **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

I consulenti del lavoro devono segnalare, senza ritardo e in regime di riservatezza, ogni operazione ritenuta sospetta all'Ufficio Italiano Cambi non appena siano venuti a conoscenza di elementi che fanno sospettare la provenienza illecita del denaro, per non incorrere in reati di cui al vigente codice penale.

Nel fare la segnalazione, il professionista è tenuto a verificare la reale titolarità dell'operazione, qualora il proprio cliente agisca per conto di terzi e non in proprio; evitando di informare il proprio cliente, in quanto vietato.

Il professionista non sarà tenuto a eseguire la segnalazione nel caso di esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza (compresa la consulenza) in un procedimento giudiziario, nonché nei giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie dinanzi a organismi di conciliazione.

REATI CONFIGURABILI

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

... sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (ossia doloso) ovvero compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale).

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

... impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (stessa aggravante se attività professionale).

SANZIONI

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno di reclusione o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00.

La tardiva o omessa registrazione è punita con una multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le vigenti disposizioni stabiliscono che le segnalazioni operate dal professionista non rilevano ai fini della violazione del segreto professionale.

In considerazione della precedente esposizione il Consiglio Nazionale dell'Ordine resterà impegnato sulla materia, affinché si riesca a migliorare l'interpretazione di tutte le operazioni escluse dalla prevista segnalazione, in particolare nelle materie affini a quelle tipicamente legali.

PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI DIVERSI DAI LEGALI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE.

Le prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti diversi dai legali e delle società di revisione sono contenute nell'allegato A. del provvedimento del 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) del quale si riporta l'elenco di cui al punto A.2

- a) alle banche;
- b) a Poste Italiane S.p.a.;
- c) agli istituti di moneta elettronica;
- d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
- f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) alle imprese di assicurazione;
- h) agli agenti di cambio;
- i) alle società fiduciarie;
- l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;

Art. 3.

Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni

Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.

Ovvero: oltre ai soggetti dalla lett. a) alla lett. n) anche:

- o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
- r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
- s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori comm.sti e nell'albo dei consulenti del lavoro**
- t) **ai notai e agli avvocati** quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Decreto 3 febbraio 2006, n.141

Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori comm.sti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali

- *Definizioni:*

«libero professionista»:

il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;

«prestazione professionale»:

la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

«cliente»:

il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;

«operazione frazionata»:

un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

«dati identificativi»:

il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

«mezzi di pagamento»:

il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

• *Obblighi di identificazione*

Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500.

L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.

L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto.

Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.

- *Obblighi di conservazione*

Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:

- a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
- b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- d) la data dell'avvenuta identificazione;
- e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.

Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.

- *Modalità di tenuta dell'archivio*

I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, **non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.**

L'archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

L'archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale **in forma associata** ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione. È fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.

- *Protezione dei dati e delle informazioni*

Agli obblighi di identificazione e registrazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati». Nella tenuta dell'archivio formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali

- *Obbligo di segnalazione di operazioni sospette*

I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC (Ufficio Italiano Cambi) ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del danaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

È fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi del regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.

Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero.

Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

A cura di Roberto Sartore e

Renzo La Costa

Comitato di Redazione:

Ufficio di Segreteria Nazionale ANCL
Nazionale
Collegi Consulenti del Lavoro che
Roma
Partecipano e collaborano

Editore:

A.N.C.L.

Sede in